



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**SI ATTESTA CHE IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE
DEL 29 DICEMBRE 2025**

ha deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 marzo 2025, n. 40, per la durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2026, nel territorio delle Province di Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata, limitatamente ai Comuni di Camerino, Montecassiano, Treia ed ai Comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia, limitrofi alla Provincia di Ancona, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022.

Roma, 29 dicembre 2025



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 29 DICEMBRE 2025

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTA la legge 18 marzo 2025, n. 40 recante "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità";

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" ed in particolare l'art. 1 commi 644, 645 e 646 che istituiscono e finanziano il Fondo per le ricostruzioni e regolano l'assegnazione delle risorse disponibili;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, recante "Codice della protezione civile", e in particolare l'articolo 26 in tema di ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal giorno 15 settembre 2022, è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza per il territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino nonché è stato assegnato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per l'avvio dei primi interventi urgenti;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 17 settembre 2022, n. 922, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile l n. 924 del 20 settembre 2022, recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino";



Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022, con la quale gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del 16 settembre 2022 sono stati estesi ai territori dei Comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché è stato assegnato un secondo stanziamento di 1.100.000 euro per le misure e gli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTO il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e, in particolare, l'articolo 12 bis che, al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, ha autorizzato la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", e, in particolare, l'articolo 1, comma 730, che, ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente, finalizzate a far fronte agli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del decreto legislativo n. 1 del 2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del 16 settembre 2022 sono stati estesi anche al territorio dei comuni di Camerino, Montecassiano, Treia della provincia di Macerata;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1.011 del 23 giugno 2023 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona";



Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, con la quale la dichiarazione di stato di emergenza di rilievo nazionale è stata prorogata di ulteriori dodici mesi;

VISTO l'articolo 8-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, che ha prorogato fino al 17 settembre 2025 lo stato di emergenza;

VISTO l'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 14, che ha prorogato il termine dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 marzo 2025, n. 40, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale viene deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, valutata l'impossibilità di procedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, nei casi in cui sia necessario provvedere a una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III della stessa legge 18 marzo 2025, n. 40, inerenti alla ricostruzione pubblica e privata e alle misure per la tutela ambientale;

CONSIDERATO che, al suindicato fine, ai sensi del comma 1 del citato articolo 2 della legge 18 marzo 2025, n. 40, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri presenta una relazione recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, anche sportive, danneggiate, degli interventi di riduzione del rischio residuo e messa in sicurezza per far fronte alle conseguenze dell'evento, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che, pertanto, la relazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assume natura ricognitoria dei fabbisogni, degli interventi e dei danni e che sulla base della stessa relazione il Consiglio dei ministri è competente a svolgere le valutazioni sulla sussistenza dei presupposti per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

VISTA la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 19 dicembre 2025 prot. 62090, con la quale è stata trasmessa la relazione di cui all'articolo 2 della legge 18 marzo 2025, n. 40, recante una ricognizione dei fabbisogni e dello stato di avanzamento degli interventi;

CONSIDERATO che dalla relazione trasmessa dal Dipartimento della protezione civile in data 19 dicembre 2025 emerge che lo stanziamento disposto dalla legge n. 197 del 2022 è stato impiegato anche per interventi che presentano impatti sull'assetto idraulico del territorio regionale colpito dagli eventi emergenziali in esame;

RITENUTO che emerge l'esigenza di svolgere verifiche tecniche e, all'esito, pianificare interventi riconducibili, altresì, ad interventi di riduzione del rischio residuo ulteriori rispetto a quelli emergenziali e ad interventi di riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche;

RITENUTO che rientra tra i compiti del Commissario straordinario alla ricostruzione anche la definizione di piani speciali di ricostruzione pubblica, relativi, altresì, ad interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi e alle infrastrutture stradali per la definitiva messa in sicurezza e il definitivo ripristino della viabilità;

RITENUTO che gli eventi oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alle citate delibere del Consiglio dei ministri hanno determinato l'esigenza di interventi di riassetto idraulico del territorio regionale, con esigenze di riparazione di danni di infrastrutture pubbliche;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di ricostruzione nazionale nei territori oggetto delle citate deliberazioni dello stato di emergenza, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, con la necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III della legge n. 40 del 2025;



Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO opportuno procedere alla citata dichiarazione dello stato di ricostruzione nazionale allo scopo di assicurare la compiuta realizzazione degli interventi di riassetto territoriale nel quadro normativo disciplinato dalla legge 18 marzo 2025, n. 40;

ACQUISITA l'intesa della Regione Marche;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare;

DELIBERA:

ART. 1

1. È dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, della legge 18 marzo 2025, n. 40, nel territorio delle Province di Ancona, Pesaro-Urbino, e Macerata limitatamente ai Comuni di Camerino, Montecassiano, Treia ed ai Comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia, limitrofi alla provincia di Ancona, oggetto delle deliberazioni dello stato di emergenza citate in premessa, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022;
2. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ha la durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2026.
3. La piena operatività dello stato di ricostruzione è subordinata all'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge 18 marzo 2025 n. 40 e, in particolare, dall'articolo 3, comma 1, per la nomina del Commissario Straordinario alla ricostruzione; dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 13 comma 1, per l'individuazione della necessaria copertura finanziaria.

ART. 2

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge 18 marzo 2025, n.40, la disciplina del passaggio alla gestione commissariale delle attività e funzioni non concluse dal Commissario delegato per l'emergenza e il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie sono regolati con decreti del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, mentre l'attività in corso da non trasferire alla gestione del Commissario Straordinario alla ricostruzione sono disciplinate dall'ordinanza volta a favorire il rientro nell'ordinario, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018;



Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Il finanziamento degli interventi di ricostruzione potrà essere assicurato anche con il ricorso alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, assegnate con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 645, della citata legge.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. De Michelis'.





PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

OGGETTO: Delibera il Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025. Dichiarazione dello Stato di ricostruzione di rilievo nazionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 15 settembre 2022, nel territorio Province di Ancona, Pesaro-Urbino, e Macerata limitatamente ai Comuni di Camerino, Montecassiano, Treia e ai Comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia, limitrofi alla provincia di Ancona.

Si attesta che il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del provvedimento indicato in oggetto protocollato da questo Ufficio in data 21/01/2026 al numero 1445 ha avuto esito positivo.

Pertanto, è stato registrato ai sensi dell'articolo 51 del DPCM 10 aprile 2024 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il **visto numero 248** apposto **in data 22/01/2026**.

IL REVISORE

Maria Cristina Ferroni

IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Gaudiano)
firmato digitalmente

Francesco Gaudiano



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Segretariato generale
ROMA
ubr@mailbox.governo.it

RILIEVO

Oggetto: delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025. Dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 15 settembre 2022, nel territorio province di Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata, limitatamente ai comuni di Camerino, Montecassiano, Treia e ai comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia, limitrofi alla provincia di Ancona.

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, si chiede di precisare i presupposti alla base della dichiarazione in oggetto, alla luce di quanto richiesto dall'art. 2 della legge n. 40/2025 e delle conclusioni contenute nella allegata relazione del Capo Dipartimento della Protezione civile (che non ravvisano elementi tecnico-fattuali che evidenzino la sussistenza di fabbisogni che non possano essere soddisfatti in applicazione dei procedimenti già in essere e non riscontrano evidenza del diffuso danneggiamento degli edifici e delle infrastrutture colpite dall'evento calamitoso, in relazione alla quale sia necessario provvedere ad una *"complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite"*). Si prega di produrre, a tal fine, la proposta formulata dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare.

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato
Cons. Maria Luisa Romano



CORTE DEI CONTI



*Presidenza del Consiglio dei
Ministri*

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE
POLITICHE DEL MARE

IL CAPO DI GABINETTO

Segretariato Generale
Dipartimento per il coordinamento
amministrativo
Ufficio per le attività di indirizzo
politico-amministrativo
(per interoperabilità)

Ufficio del bilancio e per il riscontro
di regolarità amministrativo-contabile
(per interoperabilità)

E, pc.

Cons. Luigi Ferrara
Capo Dipartimento Casa Italia
(per interoperabilità)

Oggetto: Rilievo Corte dei conti sulla Delibera il Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025. Dichiarazione dello Stato di ricostruzione di rilievo nazionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 15 settembre 2022, nel territorio Province di Ancona, Pesaro-Urbino, e Macerata limitatamente ai Comuni di Camerino, Montecassiano, Treia e ai Comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia, limitrofi alla provincia di Ancona – Riscontro

1. Con riferimento alla nota del 17 febbraio 2026, acquisita al protocollo dipartimentale n. DCI 654 in pari data, con la quale codesto Ufficio ha trasmesso al Dipartimento Casa Italia il rilievo della Corte dei conti sulla deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025 in oggetto, si forniscono di seguito gli elementi istruttori posti a fondamento della stessa deliberazione, ai fini della conclusione del procedimento di controllo preventivo di legittimità.

2. Innanzitutto, si precisa che la proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di cui si chiede copia, non sussiste quale atto autonomo, ma consiste, come di consueto, nell'attività propulsiva della deliberazione del Consiglio dei ministri, e si è concretizzato nell'invio del relativo schema di deliberazione, destinato a essere calendarizzato e adottato nel Consiglio dei ministri”.

3. Ciò posto, si osserva che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, “[e]ntro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, susseguente a eventi di carattere calamitoso di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, a seguito di una relazione presentata dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, anche sportive, danneggiate,



*Presidenza del Consiglio dei
Ministri*

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE
POLITICHE DEL MARE

IL CAPO DI GABINETTO

degli interventi di riduzione del rischio residuo e messa in sicurezza per far fronte alle conseguenze dell'evento, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, il Consiglio dei ministri, valutata l'impossibilità di procedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, può deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. La deliberazione è adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate. La deliberazione di cui al secondo periodo può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III della presente legge”.

Dal dettato normativo discende, dunque, che:

- il Dipartimento della protezione civile, prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è chiamato a redigere una relazione recante “*la ricognizione*” dei fabbisogni per il ripristino, degli interventi di riduzione del rischio residuo e messa in sicurezza, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio. Tale documento, come palesato dal dettato normativo, non ha natura valutativa o programmatica, ma esclusivamente ricognitiva: esso è finalizzato a descrivere lo stato dei luoghi e a individuare i fabbisogni necessari al ripristino dei beni pubblici e privati danneggiati, al fine di assicurarne il ritorno alla condizione funzionale originaria;

- sulla base della ricognizione operata dal Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri, valutata l'impossibilità di procedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, può deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale qualora sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dalla legge n. 40 del 2025.

Ne discende che l'art. 2, comma 1, della legge n. 40/2025 attribuisce, in via esclusiva, al Consiglio dei ministri la valutazione circa la necessità e l'opportunità di dichiarare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Il Dipartimento della Protezione civile, invece, in quanto competente nel coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante il diverso e precedente stato di emergenza di rilievo nazionale (ex articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018), è chiamato soltanto ad operare apposita ricognizione dei fabbisogni, degli interventi e dei danni, offrendo, in tale modo, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione (quanto alla proposta) e al Consiglio dei ministri (quanto alla decisione) gli elementi fattuali occorrenti per svolgere le valutazioni, di competenza governativa, sulla sussistenza dei presupposti di legge per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

In altri termini, la relazione ricognitiva del Dipartimento della protezione civile, pure essendo presupposto necessario per l'adozione della deliberazione governativa, non incide sul merito della scelta discrezionale riservata al Consiglio dei Ministri: del resto, una tale decisione, assunta dall'organo politico, afferisce ad una materia (ricostruzione post-calamità) riconducibile,



*Presidenza del Consiglio dei
Ministri*

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE
POLITICHE DEL MARE

IL CAPO DI GABINETTO

nell'ambito dell'organizzazione interna della Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché al Dipartimento della protezione civile, al Dipartimento Casa Italia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

4. La disciplina di cui all'articolo 2 della legge n. 40 del 2025 è stata rispettata nella specie, atteso che il Consiglio dei ministri ha acquisito la relazione del Dipartimento della protezione civile e, proprio sulla base dello stato dei luoghi per come emergente dalla ricognizione ivi riportata, ha ritenuto integrati i presupposti per la deliberazione dello stato di ricostruzione in oggetto.

L'apparato motivazionale alla base della deliberazione dà, in particolare, conto:

- della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale al 31 dicembre 2025;
- della natura ricognitoria da riconoscere alla relazione del Dipartimento della protezione civile in relazione ai fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, agli interventi di riduzione del rischio residuo e messa in sicurezza e ai danni subiti, spettando al Consiglio dei ministri la competenza a svolgere le valutazioni sulla sussistenza dei presupposti per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
- dell'avvenuta destinazione delle risorse stanziare per l'emergenza anche ad interventi che presentavano impatti sull'assetto idraulico del territorio regionale colpito dai relativi eventi emergenziali;
- dell'esigenza di svolgere verifiche tecniche e, all'esito, pianificare interventi riconducibili, anche, ad interventi di riduzione del rischio residuo ulteriori rispetto a quelli emergenziali e ad interventi di riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche;
- dell'afferenza ai compiti del Commissario alla ricostruzione - da nominare dopo la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale - anche degli interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi emergenziali e alle infrastrutture stradali per la definitiva messa in sicurezza e il definitivo ripristino della viabilità;
- dell'esigenza, in definitiva, di realizzare interventi di riassetto idraulico del territorio regionale, con esigenze di riparazione di danni di infrastrutture pubbliche.

Tali valutazioni, da un lato, risultano conformi al quadro normativo di riferimento, dall'altro, sono coerenti con gli elementi fattuali (in punto di fabbisogni, interventi e danni) desumibili dalla relazione dipartimentale.

Sul piano normativo, come osservato, il Consiglio dei ministri ha assunto la deliberazione prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale (non ulteriormente prorogabile ex articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018), sulla base della relazione del Dipartimento della protezione civile tempestivamente acquisita e nell'esercizio di una propria competenza (spettando all'organo politico, come osservato, ogni valutazione e decisione sulla dichiarazione dello stato di ricostruzione), in tale maniera attuando il disposto di cui all'articolo 2 della legge n. 40 del 2025.

Sul piano fattuale, la valutazione del Consiglio dei ministri si è fondata su elementi oggettivi riportati nella relazione del Dipartimento della protezione civile.



*Presidenza del Consiglio dei
Ministri*

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE
POLITICHE DEL MARE

IL CAPO DI GABINETTO

In particolare, dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati nel novembre 2025, per come descritti nella medesima relazione dipartimentale, emergeva che gli interventi esaminati erano prevalentemente riconducibili a opere di prevenzione strutturale di difesa del suolo, a interventi di riduzione del rischio residuo ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 1 del 2018 (non inseriti nel Piano degli interventi e, nella maggior parte dei casi, ritenuti non prioritari), nonché a interventi di riparazione di danni alle infrastrutture pubbliche (cfr. pag. 17 relazione dipartimentale citata).

Si tratta di interventi **che incidono e modificano l'assetto idraulico del territorio regionale, con una ripercussione significativa sull'assetto urbanistico e edilizio del territorio.**

Gli interventi descritti nella relazione risultavano, inoltre, in vari casi correlati a situazioni non ancora definite o in via di completamento:

- per taluni interventi non risultavano adeguatamente specificate le lavorazioni da eseguire, rendendosi necessarie ulteriori verifiche tecniche in ordine alle opere da realizzare (cfr., tra gli altri, interventi con codice id: 270231, 270233, 270290, 270291);
- per altri, venivano utilizzate nella relazione dipartimentale espressioni implicanti valutazioni non definitive (cfr. intervento con codice id 268471, rispetto al quale si dà atto che non si dispone di informazioni ulteriori);
- per altri interventi veniva evidenziata la carenza di elementi informativi, con conseguente esigenza di approfondimenti istruttori e tecnici ai fini della corretta qualificazione e del ripristino infrastrutturale (cfr., tra gli altri, interventi con codice id: 268506, 268508, 268504, 268583, rispetto ai quali si rileva che i danni visibili "appaiono" o "sembrano" "maggiormente riconducibili" a problematiche di manutenzione "straordinaria" o "poco correlate con l'evento 2022", con impiego pertanto di locuzioni - "appaiono", "sembrano", "maggiormente riconducibili"- che non esprimono certezze, né escludono una seppure non prevalente riconduzione dei danni agli eventi emergenziali, richiedendo pertanto verifiche e approfondimenti all'uopo da svolgere).

Pertanto, da una valutazione complessiva non si poteva escludere la riconduzione agli eventi calamitosi di una parte dei danni e dei relativi interventi, richiedenti ulteriori verifiche e approfondimenti: tali danni e interventi ben potevano trovare nelle previsioni della legge sulla ricostruzione post-calamità n. 40/2025 un quadro normativo di riferimento per la loro programmazione ed attuazione.

Nelle conclusioni della relazione del Dipartimento della protezione civile, inoltre, sebbene non fossero stati ravvisati elementi tecnico-fattuali evidenzianti la sussistenza di fabbisogni relativamente alle misure di cui all'art. 25, comma 2, lett. e) ed f), del D.Lgs. n. 1/2018 e non fosse stata riscontrata evidenza del diffuso danneggiamento degli edifici e delle infrastrutture colpite dall'evento calamitoso in esame, era stato rilevato che:

a) *"I fabbisogni rimanenti per interventi di riduzione del rischio residuo in senso generale appaiono riconducibili alle ordinarie competenze degli Enti preposti sia di livello centrale che di livello territoriale, configurandosi sia come interventi di prevenzione strutturale che travalicano le fattispecie di protezione civile sia come interventi di riduzione del rischio residuo non proposti nel Piano degli interventi finora approvato e pertanto da ritenersi non prioritari";*



*Presidenza del Consiglio dei
Ministri*

MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE
POLITICHE DEL MARE

IL CAPO DI GABINETTO

b) *“per quanto riguarda gli interventi di riparazione dei danni alle infrastrutture pubbliche connessi con gli eventi alluvionali di settembre 2022 e riconducibili alla lettera e), comma 2, art. 25 del D.Lgs. n. 1/2018, vista la limitatezza numerica degli stessi e i costi complessivamente stimati, si ritiene che si possa finanziariamente provvedere a valere sulle risorse complessivamente già stanziata per l'emergenza in argomento ovvero su dedicate fonti di finanziamento a carico degli Enti competenti in via ordinaria”;*

Alla luce di tali elementi, emerge che, da un lato, permanevano fabbisogni residui non ricompresi nel Piano degli interventi e non qualificati come prioritari in ambito emergenziale, ma comunque rilevanti ai fini dell'attivazione del regime della ricostruzione disciplinato dalla legge n. 40 del 2025; dall'altro, la prospettata possibilità di ricorso a fonti di finanziamento ordinarie non appariva assistita da certezza in ordine alla relativa copertura, mentre attraverso le previsioni dell'articolo 6 della legge n. 40 del 2025 sarebbe stato possibile il ricorso alle risorse già stanziata per le ricostruzioni ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Fondo per le ricostruzioni).

Ne deriva una valutazione governativa coerente con la ricognizione dei fabbisogni, degli interventi e dei danni operata dal Dipartimento della protezione civile.

5. In conclusione, con la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Consiglio dei ministri, sulla base della ricognizione operata nella Relazione predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile, ha ritenuto sussistenti i presupposti e l'opportunità della citata dichiarazione: la relazione, quale atto ricognitivo, rappresentava infatti in modo puntuale i danni subiti dai beni, pubblici e privati, colpiti dall'evento calamitoso del 15 settembre 2022, con conseguente emersione di elementi, correttamente percepiti dal Governo, idonei a comprovare la fondatezza delle condizioni richieste dalla normativa vigente.

La decisione del Consiglio dei ministri, in definitiva, risulta motivata proprio sulla base degli elementi ricognitivi desumibili dalla relazione del Dipartimento della protezione civile, all'esito di una valutazione, riservata all'organo politico, sulla sussistenza dei presupposti di legge per fare luogo ad una dichiarazione di stato di ricostruzione necessaria per permettere il finanziamento (attraverso il fondo di cui all'articolo 1, comma 644, legge n. 207 del 2024) e la celere realizzazione (con procedure derogatorie) di interventi a tutela della popolazione colpita.

Pertanto, la stessa Regione Marche ha condiviso tale valutazione, esprimendo intesa alla relativa deliberazione, al fine di permettere la piena attuazione degli interventi necessari sul territorio interessato, anche attraverso gli strumenti previsti dai Capi II e III della legge n. 40/2025.

Riccardo Rigillo



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 29/12/2025, con oggetto PRESIDENZA - Delibera il Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025. Dichiarazione dello Stato di ricostruzione di rilievo nazionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 15 settembre 2022, nel territorio Province di Ancona, Pesaro-Urbino, e Macerata limitatamente ai Comuni di Camerino, Montecassiano, Treia e ai Comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia, limitrofi alla provincia di Ancona. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0003628 - Ingresso - 23/01/2026 - 12:35 ed è stato ammesso alla registrazione il 19/03/2026 n. 770 con la seguente osservazione:

Si registra la delibera del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2025, avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 15 settembre 2022, nel territorio delle province di Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata (limitatamente ai comuni di Camerino, Montecassiano, Treia e ai comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia, limitrofi alla provincia di Ancona), prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Capo di Gabinetto del Ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare in ordine ai presupposti alla base della dichiarazione in oggetto, alla luce di quanto richiesto dall'art. 2 della legge n. 40/2025 e delle conclusioni contenute nella allegata relazione del Capo Dipartimento della Protezione civile, le cui non chiare conclusioni appaiono integrate dalle precisazioni e considerazioni presenti nella citata risposta istruttoria del Capo di Gabinetto. Si sottolinea l'esigenza che il provvedimento rechi esauriva motivazione delle ragioni a fondamento della dichiarazione e che, in caso di richiamo a documenti allegati (proposte, pareri, relazioni, etc.), in particolare ove prescritti dalla legge, traspaia coerenza fra argomentazioni istruttorie e conclusioni.

Il Consigliere Delegato
MARIA LUISA ROMANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI